



## Città Metropolitana di Reggio Calabria

### DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

N° 53 / 2021 di Registro Generale

**Oggetto: ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' CASTORE SPL SRL, PARTECIPATA AL 100% DAL COMUNE DI REGGIO CALABRIA.**

L'anno 2021 il giorno cinque del mese di Agosto alle ore 18:10 e seguenti, nella sede Palazzo Corrado Alvaro -Piazza Italia - Reggio Calabria, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sotto la presidenza del Sindaco Metropolitan Falcomatà Giuseppe con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale Avv. Umberto Nucara, si è riunito il Consiglio Metropolitan composto dai Sigg.ri Consiglieri:

COGNOME E NOME	PRESENZA
<i>Sindaco Metropolitan Falcomatà Giuseppe</i>	X
<i>Vicesindaco Neri Armando</i>	X
<i>Ceratti Pasquale</i>	X
<i>Conia Michele</i>	
<i>Fuda Salvatore</i>	X
<i>Lizzi Rudi</i>	X
<i>Mantegna Domenico</i>	X
<i>Marino Giuseppe</i>	
<i>Minicuci Antonino</i>	X
<i>Quartuccio Filippo</i>	X
<i>Ranuccio Giuseppe</i>	
<i>Romeo Domenico</i>	X
<i>Versace Carmelo</i>	X
<i>Zampogna Giuseppe</i>	X
<i>Zimbalatti Antonino</i>	X

## **PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 2014 n.56, le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi 44 e 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali:

- cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;
- cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee;
- l'art. 1, comma 44, lett. della Legge n. 56/2014 stabilisce che alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

- a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
- b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
- c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

- l'art. 1, comma 50, della Legge n. 56/2014, sancisce che “alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131”;

- la Città metropolitana di Reggio Calabria affida ad operatori presenti sul mercato i seguenti servizi, con la modalità dell'appalto a terzi dell'intero servizio (mantenendone comunque la titolarità della gestione) o di porzioni di esso:

- servizi di manutenzione stradale;
- i servizi di manutenzione di aree verdi, aree attrezzate e giardini;
- i servizi di segnaletica stradale e di pubblica illuminazione;
- la gestione di impianti elettromeccanici (ascensori, ecc.);
- la protezione e la pulizia dei canali e delle altre opere irrigue;
- i servizi ambientali;
- ogni altra attività di servizio, di assistenza tecnica, di progettazione, e di direzione lavori;
- conduzione e manutenzione di complessi edilizi di proprietà o a questi affidati in gestione, comprensivo in particolare delle seguenti attività:
  - gestione, conduzione e manutenzione di tutte le dotazioni impiantistiche, opere edili interne ed esterne;
  - guardiania e portierato;
  - pulizia locali interni ed aree esterne;
  - manutenzione aree a verde; - manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;
  - servizi ausiliari presso le Scuole, altri servizi strumentali

all'attività degli Enti Locali soci;

- nell'ambito delle varie forme di gestione dei servizi pubblici locali, sia a rilevanza economica, che privi di rilevanza economica (oggi definiti dalla giurisprudenza unionale e nazionale così come dal Legislatore nazionale), rispettivamente, "servizi di interesse economico generale – 'sieg'" e "servizi di interesse generale – 'sig'", sia cosiddetti "strumentali", è presente anche quella del cosiddetto "in house providing";
- la legislazione nazionale riconosce espressamente la possibilità per gli Enti Locali di scegliere, con espressione motivata (cosiddetta "motivazione rafforzata" ex art. 5 del Dlgs. n. 175/2016 - "Testo unico delle Società a partecipazione pubblica" - detto anche "Tusp"), e dopo apposita comparazione tra le modalità di gestione ed erogazione dei "servizi strumentali", tra le altre anche il modello "in house providing" tramite assunzione di una partecipazione ad una Società di capitale sulla base dei parametri vincolistici previsti dall'art. 16 del Tusp;
- il modello dell'affidamento diretto dei "servizi strumentali" ad una Società di capitali "in house providing" costituisce ontologicamente e aprioristicamente (ovviamente in un normale scenario di "buona gestione") una scelta di maggiore economicità rispetto ai modelli che coinvolgono terzi operatori, atteso che, ceteris paribus, la Società "in house providing" tende a non perseguire il lucro d'impresa (necessario evidentemente invece per gli operatori terzi) bensì l'equilibrio economico-finanziario della gestione dei servizi, poiché il richiamato "scopo di lucro" tipico dei veicoli societari viene commutato, nelle cosiddette "Società pubbliche", con uno "scopo di lucro sociale", ovvero consistente nell'equilibrio economico-finanziario combinato all'ottimizzazione dell'efficienza e dell'efficacia nell'erogazione dei servizi pubblici, distribuendo direttamente al cittadino-utente l'utilità di suo maggior interesse (qualità e quantità dei servizi adeguata alle esigenze, soddisfazione dell'utente, contenimento delle tariffe, quota dei servizi di solidarietà a vantaggio dei meno abbienti, massima fruibilità del servizio in condizioni di efficienza produttiva). Si stima che, a condizioni di "buona e ordinata gestione", il modello della Società "in house providing" nella gestione di servizi pubblici anche "strumentali", il costo dei servizi risulti minori di almeno il 15% rispetto al costo sostenibile dall'Amministrazione pubblica committente nelle fattispecie gestore con presenza di soggetti privati perseguiti il "lucro di impresa" (appalto a terzi e

concessione a terzi);

-la Città metropolitana di Reggio Calabria, nell'ambito dei propri compiti assegnati dalla legge – art. 1, comma 44, lett c): “strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici” - è chiamata a valutare eventuali forme di integrazione nella gestione dei servizi pubblici (anche “strumentali”) con Enti ed Amministrazioni esistenti nello stesso territorio o in territorio limitrofi/contermini;  
territoriale;

#### **RILEVATO CHE:**

- • l'art. 4, comma 9, della Legge regionale della Calabria n. 14/2014 (rubricata “Riordino del ‘Servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria”) e successive modificazioni dispone che la Città metropolitana di Reggio Calabria:

“a) predispone e approva i Piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione;

b) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, indicandone i relativi standard;

c) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale, ai sensi dell'art. 5, e le eventuali compensazioni economiche;

d) determina, per quanto di competenza, la tariffa relativa all'erogazione del Servizio che ciascun comune integra all'interno del relativo Tributo comunale sui rifiuti. La componente del tributo comunale relativa ai rifiuti è destinata alla copertura integrale dei costi del servizio. Le modalità di trasferimento al gestore di detta quota sono definite all'interno dello schema-tipo di contratto di servizio che la Regione adotta ed al quale ciascun contratto di servizio deve conformarsi ai sensi dell'art. 203 del Dlgs. 152/2006. Ciascuna Comunità tiene conto delle eventuali differenziazioni tariffarie in caso di più gestioni temporaneamente attive nello stesso ATO o nella stessa ARO;

e) individua, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla normativa statale, le modalità di gestione del Servizio o dei singoli segmenti di esso tra le alternative consentite dalla disciplina vigente, relazionando sulle ragioni della scelta e sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e sulla definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, indicando le compensazioni economiche, se previste;

f) svolge le procedure per l'affidamento del servizio o dei suoi singoli segmenti, secondo le modalità di cui all'art. 6, promuovendo il coordinamento e l'omogeneità tra i diversi affidamenti dell'ATO e i relativi contratti di servizio”;

- all'art. 4-bis (“Disposizioni relative alla Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani”), introdotto dalla Legge regionale 7 maggio 2019, n. 11, che “1. Per l'ATO relativo al territorio della provincia di Reggio Calabria, le funzioni della Comunità d'ambito di cui all'articolo 4 sono attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria. 2. Per l'ATO di cui al comma 1: a) le disposizioni della presente legge relative alla Comunità d'ambito sono da intendersi riferite, in quanto applicabili, alla Città metropolitana di Reggio Calabria; b) le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti esclusivamente la singola ARO, sono adottate dall'assemblea ristretta prevista dall'art. 4, comma 11, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa, convocata e presieduta dal sindaco del comune dell'ARO avente il maggior numero di abitanti”;

- la Legge regionale 30 aprile 2020, n. 1, all'art. 2 (“Modifiche alla Legge regionale n. 14/2014”), ha disposto che, “alla fine del comma 1 dell'art. 4 della Legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (‘Riordino del ‘Servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria’) è aggiunto il seguente periodo: “È facoltà dei Comuni degli ATO costituire consorzi, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 267/2000, nel rispetto delle disposizioni del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (‘Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica)”;

- la Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 55 (“Competenze della Città metropolitana di Reggio Calabria. Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria)”, ha sancito all'art. 1, comma 1, che “all'art. 1, comma 2, lett. d), della Legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (‘Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria’), è aggiunto, in fine, il seguente alinea: ‘La Città metropolitana di Reggio Calabria, per i Comuni ricompresi nel relativo ATC, ove necessario, nell'esercizio della propria autonomia statutaria e regolamentare, prevede sedute ristrette della Conferenza metropolitana, alla quale partecipano unicamente i sindaci dei Comuni ricadenti nella

rispettiva ARO”, ed all’art. 2, che “all’art. 4 della L.r. 14/2014, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ‘1 bis) I Comuni ricompresi nell’ATO relativo al territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria esercitano le funzioni di cui al comma 1 attraverso gli Organi della medesima Città metropolitana, secondo l’ordinamento delle competenze stabilito dalla legge e dallo statuto’; b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: ‘9 bis) I Comuni ricompresi nell’ATO relativo al territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria esercitano le funzioni di cui al comma 9 attraverso gli Organi della medesima Città metropolitana, secondo l’ordinamento delle competenze stabilito dalla legge e dallo statuto’; c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: ‘10 bis) La Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di svolgere le attività tecnico-amministrative collegate all’attuazione dei compiti di cui al comma 9, si avvale della propria struttura organizzativa e del proprio personale”;

• ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 6, della Legge n. 14/2014, “la Città metropolitana organizza e svolge le procedure per l’affidamento:

a) del ‘Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti’;

b) della gestione degli impianti di selezione e trattamento, ivi incluso il trasporto del materiale residuo agli impianti di smaltimento. I servizi sono affidati, nel rispetto dei Principi fissati dall’Unione europea ed in attuazione della normativa statale, in alternativa, mediante:

a) l’affidamento diretto a Società ‘in house’;

b) l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento a terzi;

c) l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della Società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare il servizio”;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- - alla luce di quanto sopra premesso, l’Amministrazione metropolitana ha da tempo cominciato a valutare, tra le altre opzioni possibili per la migliore organizzazione, gestione ed erogazione dei propri “servizi strumentali”, quella di attivare una forma di gestione

cosiddetta “*integrata*”, mettendo a fattor comune le competenze e le esperienze accumulate dal Comune di Reggio Calabria con la sua Società “*Castore Spl Srl*”, avendo a suo tempo lo stesso optato per una gestione di una parte dei propri “*servizi strumentali*” basata sul modello cosiddetto “*in house providing*”, anche al fine di perseguire una reale ottimizzazione strategica e gestionale del Servizio a vantaggio della Collettività amministrata;

- in termini di preventiva verifica dei requisiti di legittimità e sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa speciale per l'eventuale acquisizione di una partecipazione, da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria, nella Società “*Castore Spl Srl*”, attualmente gestore, secondo la formula del cosiddetto “*in house providing*”, di una parte dei “*servizi strumentali*” del Comune di Reggio Calabria – funzionale a dimostrare alle Autorità, alle Amministrazioni ed agli Enti interessati a vario titolo al servizio in oggetto - gli esiti sono stati positivi, spingendo l'Amministrazione metropolitana a proseguire nello studio e nella analisi della possibile e concreta disponibilità di utilizzare, come apposito “*veicolo*” candidabile ad occuparsi della gestione di una parte dei propri “*servizi strumentali*” in sinergia con il Comune di Reggio Calabria;
- il Progetto di creazione di una forma di gestione integrata di una parte dei “*servizi strumentali*” di rispettiva competenza ed attribuzione tra la Città metropolitana Reggio Calabria ed il Comune di Reggio Calabria consisterebbe nell'ingresso della Città metropolitana di Reggio Calabria nel capitale sociale della Società “*Castore Spl Srl*”, partecipata ad oggi al 100% dal Comune capoluogo reggino, affidataria diretta di alcuni “*servizi strumentali*” – nel dettaglio:



- a. la gestione di impianti anche a tecnologia complessa ed in genere la gestione dei servizi pubblici di pertinenza degli enti locali soci;
- b. i servizi di manutenzione stradale;
- c. i servizi di manutenzione di aree verdi, aree attrezzate e giardini;
- d. i servizi di segnaletica stradale e di pubblica illuminazione;
- e. i servizi di gestione di aree e servizi cimiteriali;
- f. la gestione di impianti ettometrici (scale mobili, tapis roulant, ascensori, ecc.);
- g. la protezione e la pulizia dei canali e delle altre opere irrigue;
- h. i servizi ambientali, compresa la gestione degli impianti di selezione e trattamento, ivi incluso il trasporto del materiale residuo agli impianti di smaltimento;
- i. la gestione di impianti connessi al ciclo integrato delle acque;
- j. ogni altra attività di servizio, di assistenza tecnica, di progettazione, e di direzione lavori che gli enti soci vorranno affidarle;
- k. conduzione e manutenzione di complessi edilizi di proprietà degli Enti soci o a questi affidati in gestione, comprensivo in particolare delle seguenti attività: gestione, conduzione e manutenzione di tutte le dotazioni impiantistiche, opere edili interne ed esterne; guardiania e portierato; pulizia locali interni ed aree esterne, manutenzione aree a verde, manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;
- l. servizi ausiliari presso le Scuole dell'infanzia; altri servizi strumentali all'attività degli Enti Locali soci, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali;
- m. nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli Enti Locali soci - dovrebbe evidentemente rispettare tutte le disposizioni di riferimento al caso di specie riportate nel D.lgs. n. 175/2016, essendo "*Castore Spl Srl*" una Società a controllo pubblico (totalitario) che rientra senza dubbio

nell'ambito di applicazione del Tusp;

- all'interno del Tusp, la norma di riferimento per l'assunzione di una partecipazione in una Società già esistente è rappresentata dall'art. 8 del Dlgs. n. 175/2016, secondo il quale *“le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'Amministrazione pubblica di partecipazioni in Società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'art. 7, commi 1 e 2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di Pubbliche Amministrazioni, di partecipazioni in Società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio”*, mentre i richiamati commi 1 e 2 dell'art. 7 dello stesso Tusp, prevedono che *“la Deliberazione di partecipazione di un'Amministrazione pubblica [...ad ...] una Società è adottata con: [...] c) Deliberazione del Consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) Delibera dell'Organo amministrativo dell'Ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 1”*, il tutto coordinato con il disposto ordinamentale dell'art. 42 del Tuel (Dlgs. n. 267/2000) in tema di Competenze consiliari;
- il citato art. 5, comma 1, del Tusp, prevede altresì che, *“a eccezione dei casi in cui la costituzione di una Società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una Società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di Amministrazioni pubbliche in Società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della*

*sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”, mentre il successivo comma 2 dello stesso art. 5 dispone che “l’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli Enti Locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. L’Amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della Società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’art. 21-bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287. [...]”; per gli atti delle Regioni e degli Enti Locali, nonché dei loro Enti strumentali, delle Università o delle altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella Regione, è competente la Sezione regionale di controllo [...]”;*

- sotto l’aspetto puramente di legittimità all’assunzione della partecipazione a cura della Città metropolitana, è evidente la contemporanea sussistenza, per i “servizi strumentali” sopra citati, sia del requisito del cosiddetto “vaglio finalistico” o anche “vincolo di scopo pubblico” di cui all’art. 4, comma 1, del Tusp - “*le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali Società*” - e sia del requisito del “vincolo di attività” ex comma 2 dello stesso art. 4 del Tusp - “*nei limiti di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire Società e acquisire o mantenere partecipazioni in Società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra*

*Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del Decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del Decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in Società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” – atteso che i “servizi strumentali” sopra citati appartengono alla fattispecie di cui alla sopra riportata lett. d) dell'art. 4, comma 2, del Tusp: “d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; [...]”.*

#### **RITENUTO CHE:**

- la Società Castore spl s.r.l. è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali proprie della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 in quanto opera nello svolgimento di servizi pubblici locali di interesse generale sopra specificati e come indicato nello Statuto della Società stessa;
- è presente, quindi, il rispetto dell'osservanza della vigente normativa in

materia di società partecipate sopra richiamata, con specifico riferimento al perseguimento da parte di questa società della propria finalità istituzionale finalizzata alla “produzione di un servizio di interesse generale”;

#### **DATO ATTO CHE:**

- in termini di preventiva verifica dei requisiti di legittimità e sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa per l'eventuale assunzione di una partecipazione, da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria nella Società “CASTORE spl s.r.l.”, si è proceduto all'analisi e alla valutazione dei seguenti documenti della società:
  - Bilancio 2017/2018/2019 e bilancio di verifica al 30/09/2020
  - Piano Industriale
  - Statuto
  - Indici di redditività
  - Relazione di stima valore patrimoniale immobiliare
- la convenienza economica di tale operazione è da ricondursi all'acquisto al valore nominale delle quote di una Società che ha un patrimonio netto doppio rispetto al capitale sociale e che produce annualmente utili inviati a riserva;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la convenienza non è solamente economica ma anche di miglior perseguimento dell'interesse pubblico, atteso che tutte le decisioni strategiche dell'azienda devono necessariamente essere previamente vagliate e concordate con l'Amministrazione metropolitana, in virtù delle norme previste dal regolamento per il controllo analogo e dalle norme contenute nel redigendo contratto di servizio;
- il modello “in house providing” realizzato tramite una Società pubblica è disciplinato dall'art. 16 del Tusp, secondo il quale “le Società ‘in house’ ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle Amministrazioni che esercitano su di esse il ‘controllo analogo’ o da ciascuna delle Amministrazioni che esercitano su di esse il ‘controllo analogo congiunto’ solo se non vi sia partecipazione di

capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società controllata. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: a) gli Statuti delle Società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'art. 2380-bis e dell'art. 2409-novies del Codice civile; b) gli statuti delle Società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'Ente o agli Enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del Codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del 'controllo analogo' possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi Patti parasociali; tali Patti possono avere durata superiore a 5 anni, in deroga all'art. 2341-bis, comma 1, del Codice civile. Gli Statuti delle Società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'Ente pubblico o dagli Enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice civile e dell'art. 15 del presente Decreto. Nel caso di cui al comma 4, la Società può sanare l'irregolarità se, entro 3 mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'Ente o degli Enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla Società controllata devono essere riaffidate, dall'Ente o dagli Enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa Società controllata. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la Società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'art. 4. A seguito della

- cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo. Le Società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al Decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 5 e 192 del medesimo Decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- che, nell’ambito del Progetto di creazione di una gestione integrata tra i 2 Enti Locali rappresentativi della Città di Reggio Calabria e del suo territorio metropolitano, in termini di modelli societari e di modelli di gestione dei servizi pubblici, con l’assunzione della partecipazione azionaria della Città metropolitana di Reggio Calabria in “Castore Spl Srl” si verificherebbe una modifica dell’attuale modello gestione dei “servizi strumentali” adottato dal Comune di Reggio Calabria, il cui “veicolo” societario si trasformerebbe, da una “in house providing” a socio unico in una “in house providing” plurisoggettiva a “controllo analogo congiunto”, di cui all’art. 16 del Tusp già sopra riportato ex art. 5, commi 4 e 5, del “Codice dei Contratti pubblici” (Dlgs. n. 50/2016);
  - che la Società “Castore Spl Srl”, è oggi una società partecipata, controllata al 100% dal Comune di Reggio Calabria, nella forma di “in house providing” ex art. 16 del Tusp, che rispetta tutte le condizioni previste dal “Testo unico delle Società a partecipazione pubblica” (Dlgs. n. 175/2016), di cui il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha deliberato il mantenimento, sulla base degli stringenti parametri ex art. 20 del Tusp, in occasione della “revisione ordinaria delle partecipazioni” scadente lo scorso 31.12.2019 con delibera di Consiglio Comunale n.69 del 23 dicembre 2019;
  - la Città metropolitana di Reggio Calabria, con lettera pec del 29/09/2019, ha manifestato il proprio interesse ad entrare, mediante sottoscrizione di quote, nel capitale sociale della “Castore Spl Srl” per potere determinare un moderno Sistema di organizzazione, gestione ed erogazione di alcuno “servizi strumentali” in ambito “di Area vasta” di tipo integrato affidata ad un unico “veicolo” societario, nella forma del cosiddetto “in house providing”;
  - verificati i presupposti economico-finanziari di convenienza ex art. 5 del Tusp (come da Relazione allegata), la Città metropolitana di Reggio Calabria intende

- procedere, con il consenso del socio Comune di Reggio Calabria, ad acquisire quote nella predetta società fino ad un massimo del 50% del capitale sociale, giusta delibera di Consiglio Comunale n.65 del 28 novembre 2019;
- che la partecipazione della Città metropolitana di Reggio Calabria al detto aumento di capitale avverrà mediante conferimento in danaro per un importo massimo di 1.000.000,00 (eurounmilione), giusta deliberazione di Consiglio Metropolitano n.80/2019 del 29 novembre 2019;
  - che, il socio fondatore della Castore SPL srl, Comune di Reggio Calabria, invece, provvede al predetto aumento di capitale, tramite un conferimento di un plesso immobiliare di sua proprietà – giusta stima peritale di euro 490.855,03;
  - che con la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, con misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, il c.d. *Decreto agosto*, sono stati stanziati euro 139.994.845,96 per la Città di Reggio Calabria, necessari anche al ripianamento della propria posizione debitoria nei confronti della Castore s.p.l s.r.l., nonché all'incremento della liquidità disponibile e miglioramento degli indici di bilancio;
  - con tale compartecipazione in “Castore SPL S.r.l.”, la Città metropolitana di Reggio Calabria si consegue gli obiettivi riportati nelle premesse del presente provvedimento deliberativo, nell'interesse della Comunità amministrata;
  - a supporto della convenienza e fattibilità dell'operazione, nel rispetto di quanto sancito dal TUSP, la Città metropolitana si è avvalsa del supporto formativo del Dott. Ulderico Izzo, che, dopo la valutazione approfondita della documentazione, ha relazionato in merito e fornito parere motivato positivo alla predetta acquisizione;

**DATO ATTO CHE** è rispettata la condizione oggettiva di cui all'articolo 14, comma 5, del D.LGS 175/2016, in quanto la Città Metropolitana di Reggio Calabria può sottoscrivere aumenti di capitale sociale a favore di Castore SPL srl poiché la società non ha registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero non ha utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali;



**TENUTO CONTO** che lo schema del presente atto deliberativo è soggetto a consultazione pubblica mediante pubblicazione ed è visibile nel seguente sito web della Città metropolitana di Reggio Calabria, così come previsto dall'art. 5, comma 2, Dlgs. n. 175/2016 ai sensi del quale “gli Enti Locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica”;

**EVIDENZIATO** che, con riferimento alle “ragioni” e alle “finalità” che giustificano la scelta della Città metropolitana di acquistare partecipazioni in CASTORE SPL srl., risulta corrispondente all'interesse pubblico

la posizione di controllo pubblico della società CASTORE SPL srl, in quanto un servizio di interesse generale e di importanza strategica per il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nell'espletamento dei servizi oggetto di futuro affidamento;

**RITENUTO** che il predetto intervento finanziario è compatibile “con le norme e i trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuto di Stato alle imprese”, non essendo prevista alcuna erogazione in favore di imprese produttive;

**CONSIDERATO** quindi, che alla luce di quanto sopra, l'acquisto quote in CASTORE SPL srl. da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria presenta “compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa”;

**RILEVATO** che la sostenibilità finanziaria dell'acquisto di partecipazioni in CASTORE SPL srl è garantita dalla piena disponibilità della Città metropolitana delle risorse sufficienti a finanziare l'investimento;

**DATO ATTO** che sulla presente proposta di deliberazione, il dirigente del Settore “Servizi Finanziari – Tributi – Partecipate”, ha espresso, ai sensi dell'art. 49, c.1, e dell'art. 147 bis, c.1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**VISTO** il codice di Comportamento dell'Ente;

**RENDERE** noto che, ai sensi dell'art.5 della Legge n°241/1990, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Alessia Santoro;

### **PROPONE AL CONSIGLIO METROPOLITANO**

1. **di approvare** i richiami, le premesse, i considerando e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **di approvare** lo Statuto della società CASTORE SPL SRL e il documento "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex Dl. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)", che motiva analiticamente la congruità dell'operazione in riferimento al dettato normativo, e che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

**3.di autorizzare** l'acquisto di quote del capitale sociale della società "*Castore Spl Srl*", partecipata ad oggi al 100% dal Comune di Reggio Calabria, affidataria diretta di alcuni "*servizi strumentali*" comunali – nel dettaglio:

- a. la gestione di impianti anche a tecnologia complessa ed in genere la gestione dei servizi pubblici di pertinenza degli enti locali soci;
- b. i servizi di manutenzione stradale;
- c. i servizi di manutenzione di aree verdi, aree attrezzate e giardini;
- d. i servizi di segnaletica stradale e di pubblica illuminazione;
- e. i servizi di gestione di aree e servizi cimiteriali;

- f. la gestione di impianti ettometrici (scale mobili, tapis roulant, ascensori, ecc.);
  - g. la protezione e la pulizia dei canali e delle altre opere irrigue;
  - h. i servizi ambientali, inerente la gestione degli impianti di selezione e trattamento, ivi incluso il trasporto del materiale residuo agli impianti di smaltimento *ex art. 6, commi 1, della Legge n. 14/2014*;
  - i. la gestione di impianti connessi al Ciclo integrato delle acque;
  - j. ogni altra attività di servizio, di assistenza tecnica, di progettazione, e di direzione lavori che gli Enti soci vorranno affidarle;
  - k. conduzione e manutenzione di complessi edilizi di proprietà degli Enti soci o a questi affidati in gestione, comprensivo in particolare delle seguenti attività: gestione, conduzione e manutenzione di tutte le dotazioni impiantistiche, opere edili interne ed esterne; guardiania e portierato; pulizia locali interni ed aree esterne, manutenzione aree a verde, manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;
  - l. servizi ausiliari presso le scuole dell'infanzia; altri servizi strumentali all'attività degli Enti Locali soci, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali;
  - m. nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli Enti Locali soci;
- rispettando tutte le disposizioni di riferimento al caso di specie riportate nel Dlgs. n. 175/2016, essendo "*Castore Spl Srl*" una Società a controllo pubblico (totalitario) che rientra senza dubbio nell'ambito di applicazione del Tusp (giusta modifica statutaria di adeguamento autorizzata dal Consiglio comunale di Reggio Calabria con la Deliberazione n. 65 del 28

novembre 2019);

- **di autorizzare** l'acquisizione di massimo il 50% delle quote sociali della "Castore Spl Srl", tramite sottoscrizione dell'aumento del Capitale sociale, giusta delibera di Consiglio Comunale n.65 del 28 novembre 2019, da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria, mediante conferimento in danaro fino ad un importo massimo di euro 1.000.000,00 (*eurounmilione*), tenuto conto che il socio Comune di Reggio Calabria sottoscrive il detto aumento mediante un conferimento in natura di una proprietà immobiliare del valore di euro 490.885,00 giusta recente perizia;

Infine, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione del presente atto;

4. **di dare mandato** agli Uffici competenti di procedere ad effettuare tutti gli adempimenti di legge e le azioni richieste al buon esito delle decisioni assunte nella presente Deliberazione;
5. **di trasmettere** la presente deliberazione alla società CASTORE S.p.A. S.R.L. e al Comune di Reggio Calabria;
6. **di sottoporre** il presente atto a forme di consultazione pubblica in conformità alle previsioni di cui all'art. 5 comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. 175/2016 mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Città metropolitana di Reggio Calabria per un periodo di 10 giorni e che entro tale termine potranno essere presentate osservazioni;
7. **di trasmettere** il presente atto all'AGCOM, in capo alla quale sussiste la facoltà di esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 287/1990, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai fini conoscitivi;
8. **di pubblicare** la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013 nonché dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Dirigente

Dott. Vincenzo Cuzzola

(firmato digitalmente)

**IL CONSIGLIO METROPOLITANO**  
**Ai sensi dell'art.1 della legge n.56 del 07.04.2014**

Vista la proposta di delibera sopra riportata del Sindaco Metropolitanano

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica ex art 49 del D. Lgs. 267/2000 dal dirigente del settore Finanziario-Tributi-Partecipate;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità contabile ex art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 dal dirigente ad interim del settore Finanziario-Tributi-Partecipate;

Visto il parere dell'Organo di Revisione economico - finanziario dell'Ente;

Il Sindaco chiede di votare per la proposta di deliberazione n. 113 del 18.12.2020 avente ad oggetto: "*ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' CASTORE SPL SRL, PARTECIPATA AL 100% DAL COMUNE DI REGGIO CALABRIA*" con il seguente esito:

Presenti: 12

Favorevoli: 7

Contrari: 5 (Ceratti, Lizzi, Minicuci, Romeo, Zampogna)

Astenuti: nessuno

**Atteso che, dalla votazione sopra riportata, a maggioranza di voti favorevoli, espressi per appello nominale dai Sigg.ri Consiglieri presenti in aula e collegati da remoto, la proposta n. 113 del 18.12.2020 avente ad oggetto: "*ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' CASTORE SPL SRL, PARTECIPATA AL 100% DAL COMUNE DI REGGIO CALABRIA*" è stata approvata;**

Tutto ciò premesso,

**DELIBERA**

- 1. di approvare** i richiami, le premesse, i considerando e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2. di approvare** lo Statuto della società CASTORE SPL SRL e il documento "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex Dl. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)", che motiva analiticamente la congruità dell'operazione in riferimento al

dettato normativo, e che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

**3. di autorizzare** l'acquisto di quote del capitale sociale della società "*Castore Spl Srl*", partecipata ad oggi al 100% dal Comune di Reggio Calabria, affidataria diretta di alcuni "*servizi strumentali*" comunali – nel dettaglio:

- a. la gestione di impianti anche a tecnologia complessa ed in genere la gestione dei servizi pubblici di pertinenza degli enti locali soci;
- b. i servizi di manutenzione stradale;
- c. i servizi di manutenzione di aree verdi, aree attrezzate e giardini;
- d. i servizi di segnaletica stradale e di pubblica illuminazione;
- e. i servizi di gestione di aree e servizi cimiteriali;
- f. la gestione di impianti elettromeccanici (scale mobili, tapis roulant, ascensori, ecc.);
- g. la protezione e la pulizia dei canali e delle altre opere irrigue;
- h. i servizi ambientali, inerente la gestione degli impianti di selezione e trattamento, ivi incluso il trasporto del materiale residuo agli impianti di smaltimento *ex art. 6, commi 1, della Legge n. 14/2014*;
- i. la gestione di impianti connessi al Ciclo integrato delle acque;
- j. ogni altra attività di servizio, di assistenza tecnica, di progettazione, e di direzione lavori che gli Enti soci vorranno affidarle;
- k. conduzione e manutenzione di complessi edilizi di proprietà degli Enti soci o a questi affidati in gestione, comprensivo in particolare delle

seguenti attività: gestione, conduzione e manutenzione di tutte le dotazioni impiantistiche, opere edili interne ed esterne; guardiana e portierato; pulizia locali interni ed aree esterne, manutenzione aree a verde, manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;

l. servizi ausiliari presso le scuole dell'infanzia; altri servizi strumentali all'attività degli Enti Locali soci, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali;

m. nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli Enti Locali soci;

rispettando tutte le disposizioni di riferimento al caso di specie riportate nel Dlgs. n. 175/2016, essendo "*Castore Spl Srl*" una Società a controllo pubblico (totalitario) che rientra senza dubbio nell'ambito di applicazione del Tusp (giusta modifica statutaria di adeguamento autorizzata dal Consiglio comunale di Reggio Calabria con la Deliberazione n. 65 del 28 novembre 2019);

- **di autorizzare** l'acquisizione di massimo il 50% delle quote sociali della "*Castore Spl Srl*", tramite sottoscrizione dell'aumento del Capitale sociale, giusta delibera di Consiglio Comunale n.65 del 28 novembre 2019, da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria, mediante conferimento in danaro fino ad un importo massimo di euro 1.000.000,00 (*eurounmilione*), tenuto conto che il socio Comune di Reggio Calabria sottoscrive il detto aumento mediante un conferimento in natura di una proprietà immobiliare del valore di euro 490.885,00 giusta recente perizia;

Infine, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione del presente atto;

- 4. **di dare mandato** agli Uffici competenti di procedere ad effettuare tutti gli adempimenti di legge e le azioni richieste al buon esito delle decisioni assunte nella presente Deliberazione;

5. **di trasmettere** la presente deliberazione alla società CASTORE S.p.l. S.R.L.. e al Comune di Reggio Calabria;
6. **di sottoporre** il presente atto a forme di consultazione pubblica in conformità alle previsioni di cui all'art. 5 comma 2, ultimo periodo del D.L.gs. 175/2016 mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Città metropolitana di Reggio Calabria per un periodo di 10 giorni e che entro tale termine potranno essere presentate osservazioni;
7. **di trasmettere** il presente atto all'AGCOM, in capo alla quale sussiste la facoltà di esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 287/1990, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai fini conoscitivi;
8. **di pubblicare** la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. 33/2013 nonché dell'art. 7, comma 4, del Dlgs. n. 175/2016.

Il Sindaco metropolitano  
Avv. Giuseppe FALCOMATA'  
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale  
Avv. Umberto NUCARA  
(firmato digitalmente)